Studio Legale
Avv. Salvatore Sanna
Via Enna n. 2 – 98076 S. Agata Militello (ME)
Cell. 328.9466168 – Fax 0941.703714
E-mail: soter75@tiscali.it
PEC: salvatore.sanna@avvocatipatti.it
P. IVA: 03093630832 - C.F.: SNN SVT 75A31 I199A

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO IN APPELLO

Il Sig. , nato a il ed ivi residente in (Cod. Fisc:), elettivamente domiciliato in , presso lo studio legale dell'Avv. (cod. fisc.), che lo rappresenta e difende *giusta* procura alle liti in calce allegata al presente atto ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al fax n.

-appellante-

C O N T R O

1) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;

2) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., consede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;

3) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina** (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65.

4) **Istituto Comprensivo N. 2 "G. Marconi"** (C.F.:84004540831), in persona del Dirigente p.t., con sede in Sant'Agata Militello, Piazza Don Bosco n. 8, domiciliato e*x lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65;

5) **Istituto Tecnico Industriale Statale "Evangelista Torricelli"** (C.F.:84004130831), in persona del Dirigente p.t., con sede in Sant'Agata Militello, via Vallone Posta, domiciliato e*x lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65;

6) **Istituto Comprensivo I.C. "D'Alcontres" di Barcellona Pozzo di Gotto** (C.F.90008820830), in persona del Dirigente p.t., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, via San Vito n. 33, domiciliato e*x lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65.

E NEI CONFRONTI DI

eventualmente, di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA, dell'USR Sicilia, AT di Messina, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2017/2020 nonché 2021/2023, che sarebbero pregiudicati per effetto

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

dell'accoglimento del presente ricorso in appello

- appellati -

PROPONE APPELLO

avverso la **sentenza n. 387/2022 del Tribunale di Patti**, Giudice Unico del Lavoro Dr. Fabio Licata, emessa all'udienza del 21.03.2022, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ex art. 429 c.p.c., pubblicata in pari data, **non notificata al procuratore costituito**, relativa al ricorso n. 1920/21 R.G., avente ad oggetto l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio ed il conseguente risarcimento danni, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, ed a tale effetto si premette

IN FATTO

- Con ricorso depositato in data 09.06.2021, il Sig. , che era stato assunto in qualità di personale ATA supplente, presso l'Istituto comprensivo N. 2 "G. Marconi" di Sant'Agata Militello, conveniva in giudizio il MIUR e gli eventuali controinteressati, formulando le seguenti domande: «*1) In via cautelare, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0004602 del 14.05.2021 emesso dall'I.T.I.S "Torricelli" di Sant'Agata Militello) e del decreto di annullamento del contratto di lavoro (Prot. 0004276/U del 24.05.2021 emesso dall'Istituto comprensivo N. 2 "G. Marconi di Sant'Agata di Militello");*

2) Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0004602 del 14.05.2021 emesso dall'I.T.I.S "Torricelli" di Sant'Agata Militello) e del decreto di annullamento del contratto di lavoro (Prot. 0004276/U del 24.05.2021 emesso dall'Istituto comprensivo N. 2 "G.

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

Marconi di Sant'Agata di Militello"), e/o comunque caducarli con ogni e qualsiasi statuizione;

3) Conseguentemente, convalidare il punteggio attribuito in seno alla domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria d'istituto delle scuole destinatarie del decreto, per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella predetta graduatoria e il riconoscimento, anche ai fini giuridici, di tutto servizio prestato presso l'Istituzione scolastica pubblica.

4) Per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente validità del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto comprensivo N. 2 "G. Marconi di Sant'Agata Militello" dal 24.09.2020 al 30.06.2021 e tutti gli effetti giuridici e i relativi provvedimenti inerenti il servizio prestato.

5) Conseguentemente, ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro o, in subordine, corrispondergli quanto dovuto, anche a titolo risarcitorio.

6) Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare le parti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi anche in via equitativa.

7) Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio.

- Il Sig. presentava domanda di Conferma/Aggiornamento per il triennio 2017-2020, della precedente domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2014 - 2 0 1 7 per il personale ATA.

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

A seguito di detta domanda, all'odierno appellante, sulla base dei titoli culturali posseduti e dei servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di 26,07 per la graduatoria di assistente amministrativo, il punteggio di 24,57 per la graduatoria di assistente tecnico e il punteggio di 24,27 per quella di collaboratore scolastico e veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia personale ATA, secondo il punteggio sopra indicato.

Successivamente il Sig. sottoscriveva, con l'Istituto comprensivo I. C. D'Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto, contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA supplente temporaneo, dal 28.09.2018 al 02.10.2018.

Da quel momento ha sempre sottoscritto contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze brevi e saltuarie e da ultimo, in data 24.09.2020, il Sig. Costantino ha sottoscritto, con l'Istituto comprensivo N. 2 "G. Marconi" di Sant'Agata Militello, contratto a tempo determinato in qualità di personale ATA supplente, con decorrenza dal 24.09.2020 e cessazione al 30.06.2021.

Tuttavia, in data 24.05.2021, veniva consegnato al Sig. dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto comprensivo N. 2 "G. Marconi" di Sant'Agata Militello il decreto di annullamento della procedura d'individuazione dell'avente titolo a supplenza con conseguente annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato, con caducazione degli effetti giuridici e dei relativi provvedimenti inerenti al predetto contratto, con il solo riconoscimento del trattamento economico per il servizio, che si considerava solo di fatto.

Il suddetto decreto veniva emesso a seguito della verifica titoli formulata dall'ITIS "Torricelli" di Sant'Agata Militello, e conseguente rettifica punteggio, peraltro mai comunicato all'appellante, il quale pertanto ne veniva a conoscenza solo perché

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

riportato nel decreto *de quo*. Il Sig. , pertanto, procedeva, con accesso agli atti presso l'ITIS "Torricelli" di Sant'Agata Militello, acquisendo, in data 09.06.2021, conoscenza del decreto di rettifica punteggio e dei motivi sottesi allo stesso, ovvero "che il servizio prestato presso gli Enti di formazione ENGIM SICILIA e ANFE non può essere riconosciuto…" (v. allegato già al fascicolo di primo grado).

-Stante l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio, il Sig. con ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 1920/2021 RG Lav. Tribunale di Patti, chiedeva al Giudice adito di accogliere le doglianze ivi prospettate e, per effetto, che venisse riconosciuto il punteggio spettante e dichiarare il diritto ad ottenere il corretto riposizionamento in graduatoria con conseguente reintegra nel posto di lavoro.

A sostegno del ricorso proposto, il Sig. evidenziava la non corretta valutazione del servizio prestato con la qualifica di Docente/Formatore, dal 14.10.1991 al 21.12.2015, presso la scuola Istituto Professionale "Engim" di Sant'Agata Militello (ME), accreditato dalla Regione Sicilia per garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, né il servizio prestato dal 15.01.2016 al 31.05.2017 presso la scuola Istituto professionale ANFE, anche questo accreditato dalla Regione Sicilia.

Evidenziava infatti che la rettifica del punteggio effettuata ingiustamente dall'Istituto Torricelli, si era fondata sul presupposto che all'interno del bando e della tabella della valutazioni dei titoli per il personale ATA non si prevedeva alcun punteggio per i titoli di servizio conseguiti presso i centri di formazione professionale regionali, confermando la sola validità del servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

Enti locali.

È opportuno però precisare che la tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di personale ATA, presente nel DM 640/2017, allegato A, categoria AVVERTENZE, lettera F, prevede che "…*qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà…".*

Il servizio prestato dal Sig. , presso le predette scuole Istituti professionali, risulta infatti inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 8, nella categoria *"Altro servizio prestato…Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2), il punteggio è ridotto della metà".*

Come si evince dal richiamato punto 7.2 lett. c), costituisce valido titolo il servizio prestato presso le ***"scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate"***.

Difatti, come detto, le scuole Istituto Professionale "Engim" e Istituto Professionale "ANFE", risultano enti accreditati dalla Regione Sicilia per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Ne discende che il servizio prestato presso le predette scuole deve essere valutato al pari di quello prestato presso **le scuole di istruzione secondaria o artistica**

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina si costituiva si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva con la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

Con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., accertata l'insussistenza del fumus boni iuris necessario, la domanda cautelare veniva rigettata.

Instauratasi la fase di merito, all'udienza del 21.03.2022, tenutasi con le forme della trattazione scritta, il Giudice del Lavoro nella sentenza oggi appellata ha rigettato il ricorso, compensando le spese.

Il Tribunale, quindi, ha ritenuto di rigettare le domande proposte dall'istante e di non pronunciarsi rispetto ad alcune di queste.

IN DIRITTO

1) ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA.

La sentenza appellata risulta illegittima, illogica ed errata, nella parte in cui il Giudice del Lavoro sostiene che *"non gravava sull'amministrazione l'obbligo di comunicare all'interessato un avvio del procedimento*. Ciò in quanto si trattava di adempimento obbligatorio previsto sia dal DPR 445/00 e, espressamente, dal DM 640/17, ove vengono richiamate le disposizioni del citato DPR per l'esecuzione dei controlli e si stabilisce che *"all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente dell'ufficio scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione*

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. (art. 7 co. 5 D.M. cit.)."

Al riguardo si insiste nella eccepita nullità del decreto di rettifica per mancata comunicazione di avvio del procedimento, quindi perché adottato in palese violazione di legge e con eccesso di potere.

Nel caso di specie, il decreto di verifica titoli formulata dall'ITIS "Torricelli" di Sant'Agata Militello, e posto a fondamento del decreto prot. n. 0004276/U del 24.05.2021, della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo N. 2 "G. Marconi", non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990.

Il giudice ha errato nel ritenere infondata l'eccezione sollevata dal Sig. Costantino, sul punto infatti la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "*la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso*" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II,Sent., 13.11.2010, n. 4138).

2) VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE

Il decreto di annullamento della procedura d'individuazione dell'avente titolo a supplenza è stato adottato in palese violazione di legge e con eccesso di potere anche sotto altro aspetto.

Invero l'odierno appellante non ha mai ricevuto il decreto di rettifica punteggio a seguito della verifica titoli formulata dall'ITIS "Torricelli" di Sant'Agata

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

Militello.

Il comma 6 dell'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede espressamente che il Dirigente Scolastico, in caso di mancata convalida del punteggio, debba emettere un decreto di rettifica che deve essere notificato all'interessato e alle "istituzione scolastiche scelte nel modello D3".

Il provvedimento di rettifica di attribuzione del punteggio è un atto recettizio e come tale deve essere comunicato all'aspirante, in quanto incide nella sfera giuridica del destinatario, producendo chiari effetti innovativi.

Ne deriva che il Sig. non ha potuto apprestare le proprie difese, anche attraverso la formulazione di controdeduzioni, con conseguente vizio formale del susseguente decreto di annullamento del contratto perché affetto da nullità, illegittimità e/o annullabilità.

3) ERRATA VALUTAZIONE. ERRORE NEL GIUDIZIO.

Va inoltre contestata la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice ritiene che sia stata data prova della comunicazione dell'avvio del procedimento sulla base delle allegazioni di controparte; in particolare il Giudice ritiene che "*Il tutto senza considerare che, stando alle allegazioni dell'amministrazione resistente, non contestate da parte ricorrente - e documentalmente riscontrate da una mail con cui lo stesso ricorrente fornisce documentazione aggiuntiva chiesta in fase di verifica – tale attività di verifica sarebbe stata comunque condotta in contraddittorio con l'interessato.*

La produzione documentale dell'amministrazione scolastica, contenente la prova

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

della comunicazione del decreto di rettifica anche agli indirizzi mail forniti dal ricorrente, smentisce pure la fondatezza dell'allegazione del [illegible], secondo cui non avrebbe ricevuto comunicazione alcuna del provvedimento in questione.

Peraltro, anche su tale punto, a fronte della produzione documentale riguardante l'invio delle mail in data 14.5.2021 (tra cui quella indicata dall'aspirante sul portale del ministero per ricevere le comunicazioni istituzionali), nessuna contestazione è stata formulata da parte ricorrente.

Risulta, pertanto, rispettata la previsione di cui all'art. 7 comma 8 del DM n. 640/17, nonché garantito il diritto di difesa del ricorrente, il quale, a seguito di tale comunicazione, avrebbe potuto formulare eventuali difese ed osservazioni".

A tal riguardo occorre chiarire innanzitutto che le allegazioni dell'amministrazione resistente sono state più volte contestate dalla difesa dell'odierno appellante sia a verbale, in udienza, che nelle note conclusive.

Inoltre per quanto attiene la prova della comunicazione dell'avvio del procedimento si contesta quanto sostenuto dalle Istituzioni scolastiche nelle rispettive relazioni riguardo la comunicazione del provvedimento di rettifica del punteggio ad opera dell'Istituto Torricelli del 14 Maggio 2021; invero il Sig. veniva a conoscenza del predetto provvedimento solo a seguito della consegna del decreto di annullamento del contratto di lavoro, emesso dall'Istituto G. Marconi, ed avvenuta **in data 24 Maggio 2021**.

Il decreto di annullamento veniva emesso, come detto, a seguito della verifica titoli formulata dall'ITIS "Torricelli", con conseguente rettifica punteggio, mai

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

comunicata al Sig. , il quale ne veniva a conoscenza solo perché riportato nel decreto *de quo*.

Di conseguenza l'appellante non ha potuto apprestare le proprie difese, anche attraverso la formulazione di eventuali controdeduzioni ed osservazioni.

Il Giudice di prime cure ha infatti errato nel ritenere corrispondente al vero quanto sostenuto dalle Istituzioni scolastiche in quanto le prove prodotte dalle stesse, e in particolare la mail dell'amministrazione scolastica, non forniscono prova certa di avvenuta ricezione da parte del ricorrente, **circostanza già contestata nel verbale di udienza del 22 settembre 2021**.

In quella sede infatti si è contestata la produzione documentale di controparte e si è evidenziato che l'Amministrazione, di contro, non avesse contestato né assunto alcuna difesa rispetto alla pluralità di richieste formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo.

Non può difatti essere attribuito alcun valore legale ad una semplice mail, come allegata da controparte, sotto due diversi profili: quello relativo al contenuto e quello che attiene la prova di avvenuta notifica.

Invero la mail viene equiparata nel processo civile da una fotocopia, una fotografia o qualsiasi altra produzione meccanica, ciò per la facilità con cui è possibile alternarne il contenuto, tanto più che, come detto, tale produzione è stata contestata dalla difesa del ricorrente.

In particolare, la legge consente che l'unico mezzo a cui possa ricondursi valore di notificazione, simile alla raccomandata con avviso di ricevimento, sia la

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

notificazione a mezzo posta elettronica certificata. A tale modalità di notifica di fatto viene riconosciuto valore legale sia rispetto al mittente, sia del ricevimento (giorno e ora) che del suo contenuto.

Poiché la produzione di controparte non riveste carattere di prova valida ed è stata comunque contestata, ne deriva un vizio formale di cui il Giudice avrebbe dovuto tenere conto poiché il provvedimento di rettifica di attribuzione del punteggio, essendo un atto recettizio, avrebbe dovuto essere comunicato all'odierno appellante; ne discende inevitabilmente che il susseguente decreto di annullamento del contratto è affetto da illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e così avrebbe dovuto essere giudicato.

4).ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ILLOGICITÀ MANIFESTA. *ERROR IN JUDICANDO.* ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI. ILLOGICA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.

La sentenza appellata risulta illegittima, illogica ed errata, nella parte in cui il Giudice del Lavoro non ha riconosciuto il punteggio spettante per il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale regionale, ciò sull'erroneo presupposto che: "*non è possibile applicare l'art. 8 DM 604/17, riconducendo il servizio prestato presso i predetti enti a quello prestato nelle "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate", (punto 7.2 lett. c) del D DM cit.), per cui si prevede l'attribuzione di punteggio, sia pure ridotto della metà.*

Ed infatti, appare evidente la differenza di regime giuridico tra il mero accreditamento di tali enti presso la Regione Sicilia per l'assolvimento dell'obbligo

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

di istruzione e le scuole non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate".

Di contro però, non sono mancate numerose pronunce di altri Tribunali, anche citati nel ricorso introduttivo e nelle note conclusive del primo grado, in cui i Giudici chiamati a pronunciarsi sulla questione abbiano riconosciuto il servizio prestato presso tali enti di formazione professionale sulla base del citato decreto ministeriale al pari di quello prestato presso *"scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate".*

Di recente, in data 18 Luglio 2022, si è pronunciato il Giudice del Lavoro Dott.ssa Giorgia Marcatajo del Tribunale di Termini Imerese evidenziando che, *<<se è pur vero che la Tabella A), allegata al DM n. 50/2021, relativo alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, ai fine dell'assegnazione del punteggio prevede che possa tenersi conto solo del servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali ed Enti locali, va richiamata la differente formulazione dei punti 7.1 e 7.2 della predetta tabella concernenti il servizio pregresso prestato presso, tra le altre, le scuole paritarie, e il punto 9, relativo al servizio prestato "alle dirette dipendenze" di amministrazioni statali e altri soggetti.*

Le prime norme, a differenza della seconda, non contengono alcuno specifico riferimento al servizio prestato "alle dirette dipendenze". La formulazione delle disposizioni in commento consente, quindi, di ritenere che il servizio pacificamente prestato dal ricorrente presso gli enti di formazione professionale, ai sensi del DM 50/2021, allegato A, punto 7.2, lettera c), rientri nella categoria "scuole di istruzione

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”, *non prevedendo il DM alcuna prescrizione tesa ad escludere i rapporti di lavoro resi presso enti di formazione dall’alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio*>>.

Sempre il Giudice del Lavoro ha proseguito ritenendo che <<*difatti ENGIM Sicilia, come emerge dalla documentazione in atti, è ente di formazione accreditato dalla Regione Sicilia per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione di secondo grado superiore, sicché il servizio svolto dall’istante alle dipendenze del predetto ente non può che essere valutato al pari di quello prestato presso scuole di istruzione secondaria o artistica non statali. Al ricorrente, pertanto, deve essere riconosciuto il relativo punteggio e, per l’effetto, va ordinato al Ministero convenuto di correggere la graduatoria e di adottare tutti i provvedimenti conseguenti*>>.

Infine, in accoglimento del ricorso, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, di riconoscere, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, il servizio prestato dal ricorrente presso enti di formazione professionale al pari di quello prestato presso *“scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”* e, per l’effetto, di procedere all’attribuzione del relativo punteggio, adottando tutti i provvedimenti conseguenti.

Nel caso specifico, quindi, il Giudice di prime cure, così come giustamente fatto nelle diverse pronunce richiamate in atti, avrebbe dovuto riconoscere il punteggio legittimamente spettante al Sig.

A ciò si aggiunga che la confusione riguardo la valutabilità o meno del servizio

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

svolto presso gli enti di formazione professionale nasce principalmente dal comportamento differente adottato dalle scuole chiamate a valutare i titoli dichiarati dal personale docente e non docente: ciascuna Istituzione scolastica utilizza difatti criteri diversi, creando disparità di trattamento tra i soggetti valutati.

In particolare, non sono mancati casi in cui, anche a seguito delle domande di inserimento/aggiornamento per il triennio 2021/2024, le Istituzioni scolastiche chiamate a valutare il servizio svolto presso l'ente di formazione Engim, abbiamo provveduto a valutare e riconoscere il punteggio, considerando correttamente l'ente come **soggetto accreditato dal MIUR per la formazione scolastica.**

Il Giudice di primo grado, pertanto, ha errato nel non ritenere valutabile il servizio svolto dal Sig. Costantino presso l'ente professionale Engim.

Ne discende che, avrebbe dovuto ammettere la valutabilità del servizio svolto presso l'Ente sopra richiamato al pari di quello prestato presso *"scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate"* e, per l'effetto, procedere all'attribuzione del relativo punteggio, adottando tutti i provvedimenti conseguenti.

5).SULLA OMESSA PRONUNCIA SU UNA PARTE DELLA DOMANDA.

La sentenza appellata risulta illegittima, illogica ed errata, anche sotto altro profilo, ovvero nella parte in cui il giudice del lavoro, rigettando ogni richiesta, non si è pronunciato su una parte della domanda, in particolare per quanto attiene al riconoscimento del servizio prestato non solo di fatto ma anche di diritto. Nel punto 3 delle conclusioni riportate in primo grado veniva chiesto al giudice <<*di convalidare il punteggio attribuito in seno alla domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria d'istituto delle scuole destinatarie del decreto, per il profilo di assistente*

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella predetta graduatoria e ***il riconoscimento, anche ai fini giuridici, di tutto servizio prestato presso l'Istituzione scolastica pubblica***>>.

Come si è avuto modo di chiarire, infatti, in conseguenza dell'esclusione o di un eventuale modifica punteggi e posizioni, l'eventuale servizio prestato sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun punteggio (art. 6 comma 15 D.M. 50/2021, come già previsto dall'art. 7 comma 7 D.M. 640/2017).

Si deve però rilevare che il servizio prestato *"medio tempore"* viene considerato come servizio di fatto solo ove il punteggio attribuito sia conseguente a dichiarazione mendace e non già se si tratta di errata valutazione.

Ne discende che, se l'aspirante in sede di compilazione della domanda, ha indicato un servizio come specifico mentre detto servizio era da valutare come aspecifico, appare evidente che si tratta di una semplice errata valutazione dei titoli.

L'Istituzione scolastica, infatti, ha in più occasioni chiarito che <<*il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all'interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa*>>.

Pertanto, poiché nessuna dichiarazione mendace è stata mai resa dal Sig. ,

si chiedeva al Giudice del lavoro che <<*nella denegata ipotesi di conferma anche in*

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

questa sede della rettifica del punteggio disposta con l'atto qui impugnato, non dovranno essere caducati gli effetti giuridici inerenti ai diversi contratti di lavoro intercorsi con l'Istituzione scolastica pubblica, ma il servizio prestato dovrà essere riconosciuto non solo di fatto ma anche di diritto>>.

Costituisce infatti prassi diffusa nella scuola – in caso di accertati errori nella compilazione delle graduatorie - considerare il servizio prestato dal dipendente come mero servizio "di fatto", senza il riconoscimento di alcun punteggio (cosiddetto riconoscimento del servizio "ai soli fini economici").

Sul punto è opportuno chiarire che il Legislatore ha demandato alla contrattazione collettiva la regolazione dei rapporti di lavoro d'impiego presso la P.A., ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il CCNL di comparto ha espressamente disciplinato l'ipotesi dell'errore nell'assunzione nell'art. 25, comma 5, del CCNL di comparto, prevedendo che – in caso di errori- la P.A. datrice di lavoro può procedere all'annullamento della procedura di reclutamento e, conseguentemente, alla risoluzione del contratto.

Poiché, ai sensi dell'art. 1458 del codice civile, *"la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti,* ***salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica*** *(qual è appunto il contratto di lavoro),* ***riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite****"*, appare evidente che, per espressa disposizione legislativa – e in virtù dell'esplicito rimando del Legislatore alla contrattazione collettiva-, la risoluzione del contratto comporta non l'annullamento *ab origine* del contratto, ma la sua perdurante validità fino a quando non si sia avvenuta la sua risoluzione.

Per questo motivo, non appaiono corretti i provvedimenti adottati dalla scuola ITIS

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

Torricelli che in questo caso ha dichiarato il servizio reso "valido ai soli fini economici", senza il riconoscimento di alcun punteggio.

Appare evidente che le parti negoziali, nel regolare i possibili vizi della procedura di assunzione, nel quadro di un equo bilanciamento degli interessi in gioco, abbiano inteso salvaguardare **il principio dell'affidamento**, tutelando pertanto il dipendente che in buona fede avesse confidato nella validità del contratto, rinunciando probabilmente ad altre opportunità di lavoro, attesa l'avvenuta assunzione.

Non a caso, la normativa regolamentare unilateralmente predisposta dal Ministero (ci si riferisce al **DM n.640/2017)** prevede all'art.7, comma 7 che "*l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio".*

Tale disposizione è stata confermata e ribadita dall'ultimo DM in materia di supplenze per il personale ATA (**DM n.50/2021**) che all'art.6, comma 15 recita: "*l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di*

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

servizio e della progressione di carriera".

Dunque, secondo lo stesso Ministero il punteggio potrebbe essere negato qualora la supplenza fosse stata assegnata in **assenza del titolo di studio** o sulla base di **dichiarazioni mendaci** (non dunque in caso di errore nell'assegnazione del punteggio)**.**

Si osserva che tali disposizioni ministeriali integrano quanto previsto dal citato art. 25 del CCNL di comparto, nella parte in cui le parti negoziali hanno inteso salvaguardare gli effetti *medio tempore* verificatisi prima della risoluzione del contratto, dichiarando privi di effetti giuridici i (soli) servizi resi in assenza del prescritto titolo di studio o sulla base di dichiarazioni dolosamente false.

Negli altri casi, del tutto pacificamente, non è prevista la mancata valutazione del servizio reso.

L'Ufficio Scolastico Regionale, con nota AOODRTO. REGISTRO UFFICIALE. U.0002662 del 2 marzo 2021, è intervenuto formalmente sulla questione, chiarendo che, in caso di errori nell'attribuzione delle supplenze da parte delle scuole, va riconosciuto il punteggio per il servizio prestato.

Il Direttore Generale dell'USR Toscana, Dott. Ernesto Pellecchia, nel diramare la nota, ha inteso precisare che "*il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all'interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa*".

Quindi, solamente se prestato in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, il servizio sarà dichiarato di fatto e non di diritto, viceversa sarà pienamente valutabile.

Inoltre il Giudice del Lavoro di Ravenna, con ordinanza n. 1626/2018, ha disposto un importante e ulteriore principio ritenendo che quando la verifica dei titoli avviene anche a distanza di oltre un anno dal primo incarico, si esuli dall'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 7 del DM richiamato, e ciò è pienamente logico, posto che la situazione non verificata tempestivamente deve considerarsi stabilizzata dal punto di vista degli effetti consequenziali ed in particolare di quelli legati al punteggio, da riconoscersi per gli incarichi medio tempore svolti.

Tale ordinanza di accoglimento totale, confermata con la Sentenza n. 183/2018 del 30.10.2018, dal Giudice del Lavoro, Dott. Dario Bernardi, ha statuito che: *<<**rilevato** che l'amministrazione ha fatto dichiarata applicazione del D.M. n. 717/2014, art. 7, comma 7 ai sensi del quale "In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio", procedendo così a "ribadire, comunque, che ai sensi dell'art. 7 comma 7 del DN n. 717 del 5.9.2014,l'eventuale servizio effettuato, sarà da riconoscere come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio…*

***ritenuto** tale determinazione illegittima ed errata laddove ha escluso la rilevanza del*

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

punteggio maturato in esecuzione di contratti stipulati (e di conseguenti rapporti di lavoro svoltisi) negli anni 2016 e 2017 pur a seguito dell'erronea determinazione del punteggio d parte dell'Amministrazione in punti 10 in luogo che 6.10;

***rilevato**, infatti, che il comma 7 si pone in diretta connessione e consequenzialità con i precedenti commi, nonché con il successivo comma 8, che devono essere letti unitariamente. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d'istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale…sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto…. In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente*

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati";

***ritenuto**, dunque, che – come previsto inequivocabilmente dalle norme sopra richiamate – fosse all'atto del primo incarico che il dirigente scolastico avrebbe potuto e dovuto provvedere a svolgere i controlli sul punteggio, attività pacificamente e dichiaratamente non svolta dall'Amministrazione;*

***ritenuto**, quindi, che, a distanza di oltre 1 anno da tale primo incarico (non isolato, poiché altri incarichi sono seguiti), si esuli dall'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 7 e ciò è pienamente logico, posto che la situazione non verificata deve considerarsi stabilizzata dal punto di vista degli effetti consequenziali ed in particolare di quelli legati al punteggio da riconoscersi per gli incarichi medio tempore svolti (e ciò è più che intuitivo posto che, ritenendo altrimenti, sarebbe possibile spazzare via una carriera, riqualificata come di fatto, ad opera di un controllo postumo, svolto anche a distanza di anni);*

***ritenuto** che, entro tali limiti, la domanda cautelare debba essere accolta, con conseguente riconoscimento del punteggio per i servizi effettivamente prestati dalla ricorrente (negli anni 2016 e 2017 e, dunque, **sino alla revoca del 20.12.2017**), ancorché sulla base di un punteggio successivamente rettificato;*

***P.Q.M.** 1) ordina alle amministrazioni convenute di riconoscere in favore della ricorrente ai fini di ogni graduatoria e ad ogni effetto legale, il punteggio per i servizi effettivamente prestati dalla ricorrente negli anni 2016 e 2017 e, dunque, sino alla revoca del 20.12.2017"*

In tale circostanza si evince come il Giudice abbia considerato il servizio prestato dal

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

dipendente non solo di fatto ma anche di diritto, e ciò sulla scorta di un altro e ulteriore principio ovvero la tardività con cui l'Amministrazione ha provveduto al controllo sul punteggio dell'aspirante. Infatti, come anche accaduto al Sig. Costantino i controlli che avrebbero dovuto essere effettuati tempestivamente dall'amministrazione che per prima ha sottoscritto il contratto di supplenza, sono stati di fatto svolti tardivamente e dopo vari contratti sottoscritti con diverse scuole.

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato al Sig. non è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dove è stato prestato il primo servizio, ma dall'ITIS "Torricelli" di Sant'Agata Militello, a ben oltre due anni e mezzo di distanza dalla stipula del primo contratto.

Infatti, dopo l'inserimento in graduatoria d'istituto valida per il triennio 2017/2020, il Sig. ha stipulato il primo contratto con l'Istituto comprensivo I. C. D'Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 28.09.2018.

Tuttavia, il decreto di rettifica del punteggio, è stato emesso solo in data 14.05.2021, come è dato desumersi dal decreto di annullamento della procedura d'individuazione dell'avente titolo a supplenza, emesso dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto comprensivo N. 2 "G. Marconi" di Sant'Agata Militello.

Il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto da parte del Sig. e l'emissione del decreto di rettifica del punteggio dimostra il grave inadempimento perpetrato dalla Istituzione scolastica.

L'Istituzione scolastica, nel caso di specie, è venuta meno a un preciso onere imposto normativamente, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie.

Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda del Sig. ha

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

avuto come conseguenza la caducazione degli effetti giuridici e dei relativi provvedimenti inerenti al contratto di lavoro, con riconoscimento del servizio considerato prestato solo di fatto.

Pertanto, il Sig. ( ), non solo ha subito un ingiusto licenziamento ma, con riferimento all'inserimento nelle graduatorie del triennio in corso, non si è visto riconoscere il punteggio relativo al servizio svolto presso la pubblica amministrazione, negli ultimi anni.

Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda del Sig. .

Per quanto sopra, si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'Istituzione scolastica ha causato un grave pregiudizio per l'odierno appellante, il quale non può e non deve subire conseguenze per il grave inadempimento dell'amministrazione resistente.

Ne discende che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere il servizio prestato, anche ai fini giuridici, in virtù del fatto che nessuna dichiarazione mendace è stata resa dal Sig. , e in aggiunta la tardività dei controlli nonché la mancata attribuzione del punteggio per il servizio svolto presso la pubblica amministrazione dal 2018 al 2021 ha avuto come conseguenza un ingiusto danno determinato dalla inevitabile nuova collocazione in graduatoria, per il triennio 2021/2023 e un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

6) ILLEGITTIMITÀ, ILLOGICITÀ, ERROR IN JUDICANDO IN MERITO AL RICHIESTO RISARCIMENTO DANNI.

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

La sentenza appellata risulta illegittima, illogica ed errata, nella parte in cui il Giudice del Lavoro non ha ritenuto provato alcun danno patrimoniale, in particolare sostenendo che: "*Non meritano accoglimento tutte le ulteriori domande, anche in ordine al risarcimento del danno avanzate dal ricorrente, in quanto non risultano idoneamente provate in giudizio*".

InfInvero, in conseguenza della rettifica del punteggio della graduatoria, il Sig. ( ) ha dovuto subire gli effetti del decreto di annullamento della procedura d'individuazione dell'avente titolo a supplenza con conseguente annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato, con caducazione degli effetti giuridici e dei relativi provvedimenti inerenti al predetto contratto, con il solo riconoscimento del trattamento economico per il servizio, che si considera solo di fatto.

Pertanto, anzitutto il Sig. ( ) è stato destituito dal posto di lavoro e non ha più potuto continuare la supplenza, prevista fino al 30.06.2021 presso l'I.C. N. 2 "G. Marconi" di Sant'Agata Militello.

Inoltre, e cosa ancor più grave, l'odierno appellante ha subito un ingiusto danno anche dalla inevitabile nuova collocazione in graduatoria, per il triennio 2021/2023.

Il comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente ha determinato nei confronti del Sig. ( ) un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie, è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche con riferimento ai titoli di servizio per l'inserimento nell'attuale graduatoria, con la conseguente

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

L'illegittima valutazione del punteggio effettuata dall'ITIS "Torricelli" di Sant'Agata Militello, di fatto ha determinato l'inevitabile ricollocazione in graduatoria del Sig. , il quale si è visto drasticamente limitati nuovi conferimenti di incarichi per il triennio 2021-2023 per il profilo di personale ATA.

Il Giudice, quindi, avrebbe dovuto risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'odierno appellante, quale conseguenza diretta dell'illegittima modifica del punteggio.

Si richiama altresì quanto deciso dal Consiglio di Stato, Sez. VI che nella sentenza n. 1061 del 19.2.2018 ha così stabilito "*Al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo non è dunque richiesto un impegno probatorio particolare per dimostrare la colpa dell'Amministrazione, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e dovendosi fare applicazione, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 del cod. civ. (c. d. colpa "in re ipsa", insita nella stessa illegittimità degli atti lesivi, giudizialmente accertata*".

Ne discende che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere la legittimità della richiesta di risarcimento e provvedere alla quantificazione del danno, anche occorrendo, procedendo alla nomina di Consulente Tecnico d'Ufficio, come chiesto nel ricorso introduttivo.

****

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

Tutto quanto sopra premesso e quant'altro influente che sarà fatto valere in corso di causa e nei termini di legge, l'appellante, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'On. Corte di Appello di Messina, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente atto ed in riforma della sentenza appellata, voglia accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

1). In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0004602 del 14.05.2021 emesso dall'I.T.I.S "Torricelli" di Sant'Agata Militello) e del decreto di annullamento del contratto di lavoro (Prot. 0004276/U del 24.05.2021 emesso dall'Istituto comprensivo N. 2 "G. Marconi di Sant'Agata di Militello"), e/o comunque caducarli con ogni e qualsiasi statuizione;

2). Conseguentemente convalidare il punteggio attribuito in seno alla domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria d'istituto delle scuole destinatarie del decreto, per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e dichiarare il conseguente diritto dell'appellante ad ottenere il corretto riposizionamento nella predetta graduatoria e il riconoscimento, anche ai fini giuridici, di tutto servizio prestato presso l'Istituzione scolastica pubblica;

3). Per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente validità del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto comprensivo N. 2 "G. Marconi di Sant'Agata Militello" dal 24.09.2020 al 30.06.2021 e tutti gli effetti giuridici e i relativi provvedimenti inerenti al servizio prestato;

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

4). Conseguentemente, ordinare la reintegra dell'odierno appellante nel posto di lavoro o, in subordine, corrispondergli quanto dovuto, anche a titolo risarcitorio;

5). Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare le parti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'odierno appellante ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi anche in via equitativa.

6). Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.

Si allegano atti e documenti come da indice allegato.

Ai fini della disciplina in materia di contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile e che non è dovuto alcun contributo unificato poiché il ricorrente non supera il limite di reddito previsto per legge (come da autocertificazione che si allega).

Salvis Juribus

Sant'Agata Militello, 20.09.2022

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c.

Premesso che il ricorso in appello viene proposto avverso la sentenza che ha definito il giudizio per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0004602 del 14.05.2021 emesso dall'I.T.I.S "Torricelli" di Sant'Agata Militello) e del decreto di risoluzione del contratto (Prot. 0004276/U del 24.05.2021 emesso dall'Istituto comprensivo N. 2 "G. Marconi di Sant'Agata di Militello"), oltre che per il risarcimento del danno.

Considerato che già in primo grado, dato il numero rilevante dei litisconsorti interessati, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso doveva essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto profilo personale ATA della Provincia di Messina che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento dello stesso.

Considerato che anche il ricorso in appello prevede un'amplia platea di controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio.

Considerato, altresì, che il numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica anche del ricorso in appello con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per l'appellante, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio.

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2

Tanto premesso e considerato

VOGLIA

L'Ecc.ma Corte di appello, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare: 1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso in appello e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR; 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994, a mezzo posta elettronica certificata.

Sant'Agata Militello, 20.09.2022

Avv. Salvatore Sanna

Firmato Da: SALVATORE SANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1207d6c - Firmato Da: FRAZZITTA FAUSTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2d2c1d7331f3ebc2f78258660943 9ca2